

REGOLAMENTO (CE) N. 143/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1997

relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione ed al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8 e 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 793/93 prevede un sistema di valutazione e di controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti; che, per effettuare una valutazione dei rischi presentati da tali sostanze, occorre individuare le sostanze prioritarie che richiedono un'attenzione immediata;

considerando che, conseguentemente, l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 793/93 dispone che la Commissione compili un elenco di sostanze prioritarie; che l'articolo 8 indica inoltre i fattori da considerare nella compilazione degli elenchi suddetti;

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93 prevede che per ciascuna sostanza riportata negli elenchi di priorità venga designato uno Stato responsabile della sua valutazione; che l'assegnazione delle sostanze deve garantire un'equa ripartizione dei compiti tra gli Stati membri;

considerando che la prima e la seconda lista di priorità sono state adottate con i regolamenti (CE) n. 1179/94⁽²⁾ e (CE) n. 2268/95⁽³⁾ della Commissione;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato al presente regolamento è riportato il terzo elenco di sostanze prioritarie, come prescritto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 793/93.

2. In detto elenco di sostanze prioritarie è riportato anche lo Stato membro designato come responsabile della valutazione di ciascuna sostanza.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 231 del 28. 9. 1995, pag. 18.